



**MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
E DEGLI AFFARI FINANZIARI**



BLD – 007 – 2019

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENEFICI FISCALI
DERIVANTI DAL NATO SOFA E DA ACCORDI BILATERALI
CON PAESI NATO PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI
STRANIERI DI COLLEGAMENTO E/O SCAMBIO
ASSEGNATI PRESSO LE FORZE ARMATE ITALIANE”.**

EDIZIONE 2019



MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la pubblicazione: "Disposizioni relative ai benefici fiscali derivanti dal NATO SOFA e dagli Accordi tecnici bilaterali con Paesi NATO per gli Ufficiali e Sottufficiali stranieri di collegamento e/o scambio assegnati presso le Forze Armate Italiane." – Edizione 2019.

Roma, 07 GIU. 2019

IL DIRETTORE CENTRALE
(Magg. Gen. Salvatore FARÌ)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Farì", with a small mark below it.

Premessa

“La presente pubblicazione, predisposta per riassumere sinteticamente ed in modo organico procedure, documentazioni e tempistiche necessarie, ha la finalità di dotare tutte le varie articolazioni coinvolte nel procedimento con una guida per l’esecuzione delle varie attività di diretta competenza”.

“La necessità di eliminare criticità nella formalizzazione dei provvedimenti concessivi ha reso indispensabile definire le procedure da seguire per l’attribuzione/riconoscimento dello “status NATO” e per la concessione delle conseguenti agevolazioni fiscali, quando dovute, in favore degli Ufficiali stranieri di collegamento e/o di scambio (appartenenti a paesi membri della Nato) in servizio presso gli Stati Maggiori/Comandi militari delle Forze Armate Italiane”

ELENCO DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

INDICE

PARTE PRIMA

Cooperazione militare in ambito internazionale

1. Generalità pag. 1
2. Quadro normativo di riferimento pag. 1
3. Personale di collegamento e/o scambio straniero pag. 2
4. Lo status NATO degli Ufficiali o Sottufficiali di collegamento e/o di scambio stranieri pag. 2

PARTE SECONDA

Soggetti e Funzioni

1. U/SU DI COLLEGAMENTO/SCAMBIO pag. 4
2. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM) pag. 4
3. UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI (BILANDIFE) pag. 4
4. JOINT FORCE COMMAND NAPLES (JFC-NP) pag. 4
5. CNREURAFSWA – FOREIGN TAX RELIEF PROGRAM OFFICE pag. 5

PARTE TERZA

Elementi di informazione

1. Reciprocità pag. 6
2. Agevolazioni fiscali in Italia pag. 6

PARTE QUARTA

Procedure

1. Sottoscrizione di Accordi bilaterali/MoU/Intese tecniche pag. 8
2. Designazione del personale di collegamento e/o scambio pag. 8
3. Istanza per la fruizione dei “NATO-Benefits” pag. 8
4. Richiesta a BILANDIFE pag. 9
5. Riconoscimento dello “status NATO” pag. 9
6. Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane pag. 10
7. Prescrizioni Finali pag. 10

PARTE QUINTA

- Allegati pag. 12

PARTE PRIMA

Cooperazione militare in ambito internazionale

1. GENERALITÀ

La Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo Statuto delle loro Forze firmato a Londra il 19 giugno 1951 (cd. NATO SOFA, ratificato in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355, pubblicata sulla G.U. del 16 gennaio 1956), prevede che il Paese di soggiorno conceda, oltre a particolari poteri di giurisdizione, anche una serie di benefici fiscali e doganali in favore del personale militare e civile straniero che presta servizio sul territorio del predetto Stato di soggiorno. In obbedienza a tali principi, privilegi e benefici di natura fiscale vengono regolarmente concessi al personale assegnato a Comandi, Enti e strutture organizzative della NATO in Italia.

Negli ultimi anni, l'evoluzione del quadro geopolitico e la trasformazione della NATO hanno fatto sorgere l'esigenza di costituire specifiche posizioni di Ufficiali di collegamento e/o scambio stranieri presso gli Stati Maggiori delle Forze Armate Italiane o presso Comandi nazionali o multinazionali dislocati in Italia. La costituzione di tali posizioni è, di norma, avvenuta sulla base di Accordi tecnici bilaterali tra i Ministeri della Difesa dei Paesi NATO interessati. In tali Accordi tecnici, normalmente, le Parti concordano che, per quanto attiene ad immunità e privilegi, valgono le disposizioni già contemplate nel NATO SOFA.

Tuttavia, solo a partire dal 2005 si è provveduto al riconoscimento dei privilegi e delle esenzioni fiscali previste dal NATO SOFA al personale militare (ed ai loro familiari) anche a favore degli Ufficiali e Sottufficiali stranieri di collegamento e/o di scambio che, in connessione con le proprie funzioni, sono assegnati presso gli Stati Maggiori od i Comandi delle Forze Armate in Italia.

2. Quadro normativo di riferimento

La materia oggetto della presente trattazione è disciplinata dagli accordi e dalla normativa internazionale sottoelencata, recepita dall'ordinamento nazionale:

- “*Trattato del Nord Atlantico*” istitutivo della NATO, sottoscritto a Washington il 4 aprile del 1949 e ratificato dall'Italia con legge 10 agosto 1949, n. 465;
- “*Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord sullo status delle loro forze*” (c.d. NATO SOFA) firmata a Londra 19 giugno 1951 ed approvata in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335;

- “*Protocollo sullo status dei Quartieri Generali militari internazionali creati in virtù del Trattato dell’Atlantico del Nord*” firmato a Parigi il 28 agosto 1952 ed approvato in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1338;
- “*Esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961*” approvato con D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083;
- “*Convenzione fra Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e degli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace sullo stato delle loro Forze, con protocollo addizionale*”, firmata a Bruxelles il 19 giugno del 1995 e ratificata con legge 30 giugno 1998, n. 229.

3. Personale di collegamento e/o scambio straniero

Il trattamento da riservare agli Ufficiali di collegamento e/o di scambio stranieri presso gli Stati Maggiori italiani ed i Comandi militari nazionali discende dalle fonti giuridiche summenzionate. Parimenti, gli Accordi tecnici bilaterali realizzati con i Paesi NATO, relativi all’istituzione di posizioni per Ufficiali o Sottufficiali di collegamento e/o di scambio, devono ritenersi in stretta connessione con il suddetto quadro giuridico.

In particolare, la “*Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord sullo status delle loro forze*” (firmata a Londra il 19 giugno 1951 – c.d. NATO SOFA) è applicabile alle “*persone*” (così come definite nell’art. 1) di uno degli Stati contraenti che siano inviate sul territorio di uno degli Stati parte, in connessione con le loro funzioni ufficiali ovvero per l’esecuzione del proprio servizio.

In tal senso, la costituzione di posizioni per Ufficiali o Sottufficiali di collegamento e/o di scambio presso Enti/Comandi di uno degli Stati contraenti della menzionata Convenzione, rappresenta la diretta conseguenza di tali Accordi che disciplinando i termini generali, le modalità di invio ed accoglimento del personale, lo *status* internazionale, le relative tutele giuridiche, i termini di applicazione del NATO SOFA (anche ai fini del riconoscimento dei benefici NATO/agevolazioni fiscali) consentono di individuare in maniera puntuale i rispettivi obblighi ed i diritti delle singole parti, sia relativamente agli aspetti logistici, sia con riferimento alle modalità di svolgimento del suddetto incarico.

4. Lo status NATO degli Ufficiali o Sottufficiali di collegamento e/o di scambio stranieri

Lo *status* del personale straniero di collegamento e/o di scambio trova regolamentazione nella vigente normativa internazionale, poiché il territorio italiano sul quale sono dislocati gli Stati Maggiori ed i Comandi nazionali o

internazionali ove il suindicato personale militare straniero presta servizio, si configura come diretta espressione di “*Stato ricevente*” (di cui all’art. 1, co. 1, lett. e) della Convenzione di Londra del 1951). Sul territorio dello Stato ricevente potrà trovarsi, in soggiorno o in transito, elemento della “*forza armata*” od “*elemento civile*” di una delle Parti contraenti purché destinati a svolgere le proprie funzioni ufficiali di riferimento.

Al riguardo, è opportuno precisare che la decisione di inviare o ricevere la “*forza*” di uno Stato sul territorio di ogni altro Stato parte del Trattato Nord-Atlantico, pur essendo oggetto di un’intesa tra le autorità competenti, non modifica né preclude l’applicazione della Convenzione di Londra del 1951. Ciò consente di ritenere che i c.d. “*NATO benefits*” e le altre agevolazioni concordate possono essere concesse nel presupposto che la presenza di esponenti delle Forze Armate dei Paesi firmatari, consegua alle intese bilaterali stipulate in attuazione della stessa Convenzione per l’espletamento di funzioni istituzionali.

La Convenzione del 1951 trova applicazione anche nei confronti di personale straniero inviato presso i Comandi internazionali o Quartieri Generali interalleati ai sensi del Protocollo di Parigi del 1952, in cui essa viene espressamente richiamata (artt. I, II e III). Analoghe disposizioni sono richiamate nel D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, con cui l’Italia ha provveduto all’“*Esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961*”.

Fa richiamo, poi, sempre al NATO SOFA del 1951, la Convenzione di Bruxelles del 1995 (art. I) per determinare lo *status* delle persone appartenenti alle forze militari, agli elementi civili ed alle rispettive persone a carico degli Stati partecipanti al Partenariato per la Pace (PfP), quando inviati o ricevuti sul territorio di un altro Stato parte della detta Convenzione del 1995.

In relazione a quanto sin qui premesso, lo *status* degli U/SU di collegamento e/o di scambio trova regolamentazione nella menzionata normativa, ove questi siano presenti in territorio italiano presso Stati Maggiori della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandi nazionali, in considerazione del fatto che sia l’espressione “*Stato di soggiorno o ricevente*” di cui all’articolo, co. 1, lett. e) della Convenzione di Londra del 1951, sia l’espressione “*sul cui territorio*”, richiamano lo Stato contraente in cui la “*forza*” di altro Stato si trova in soggiorno od in transito, purché destinati a svolgere le proprie funzioni ufficiali di riferimento.

Ciò, sempre con l’avvertenza di riscontrare che il trattamento sui privilegi ed i benefici in argomento, riservato dalla Convenzione di Londra del 1951 anche agli U/SU di collegamento e/o scambio stranieri, venga riconosciuto dagli altri Stati contraenti la detta Convenzione nei confronti delle forze di ogni altro Stato parte.

PARTE SECONDA

Soggetti e Funzioni

1. U/SU DI COLLEGAMENTO/SCAMBIO

Sono riconosciuti come Ufficiali o Sottufficiali stranieri di collegamento e/o di scambio, i militari delle Forze Armate di Paesi esteri che, in forza della “*Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord sullo status delle loro forze*” siano stati ufficialmente assegnati presso gli Stati Maggiori e/o i Comandi nazionali italiani.

Gli Ufficiali e Sottufficiali di collegamento e/o di scambio non assolvono incarichi diplomatici, né direttamente né indirettamente.

2. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)

È l’autorità competente al rilascio, revoca o modificazione delle autorizzazioni relative all’attribuzione delle agevolazioni in parola.

3. UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI (BILANDIFE)

Nell’attuazione dell’attività istituzionale di BILANDIFE, il Direttore Centrale si avvale dell’*Ufficio per i Rapporti Istituzionali Esterni, per le Gestioni Amministrative Speciali e per gli Affari Fiscali e Doganali in Ambito Nazionale e Internazionale* (U.Ra.I.E.A.F.), quale referente diretto con l’Amministrazione finanziaria per tutte le questioni relative ai benefici fiscali agli aventi diritto.

4. JOINT FORCE COMMAND NAPLES (JFC-NP)

Il JFC-NP (ex AFSOUTH) è l’Organismo competente a attestare lo “*status NATO*” del personale dislocato sul territorio nazionale, interessato a fruire dei benefici fiscali in argomento.

Al riguardo, si precisa che, in occasione della Conferenza di Servizi tenutasi il 16 novembre 2001, fu stabilito che al suddetto Comando (all’epoca denominato AFSOUTH) fosse riconosciuta l’autorità esclusiva di certificare, per le Amministrazioni Italiane, lo status interalleato degli Organismi NATO e degli Organismi, stranieri o nazionali, inseriti nelle strutture delle forze NATO, ubicate permanentemente o temporaneamente in Italia e, conseguentemente, lo *status* di appartenenza all’Organizzazione Atlantica dei beneficiari delle agevolazioni fiscali destinate al personale, militare e civile, in servizio presso i Quartieri Generali NATO in Italia.

Successivamente, a far data dal 2005, la titolarità dei privilegi/benefici in argomento è stata estesa anche agli Ufficiali e Sottufficiali di collegamento e/o scambio di Paesi NATO operanti nell’ambito degli Stati Maggiori e Comandi nazionali.

Conseguentemente, JFC-NP è l'organismo che dovrà dichiarare lo status di beneficiario dei privilegi previsti dal Trattato NATO/SOFA agli Ufficiali/Sottufficiali di collegamento e/o scambio in servizio in Italia, in qualità di Alto Comando NATO cui è riconosciuta l'Autorità esclusiva di certificare, per le Amministrazioni italiane, lo status NATO delle forze, ubicate anche temporaneamente sul territorio nazionale.

5. CNREURAFSWA – FOREIGN TAX RELIEF PROGRAM OFFICE

Il *Foreign Tax Relief Program Office* (ex NAVSUPACT) è alle dirette dipendenze del *Commander Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia* (CNREURAFSWA) ed è l'Ente U.S.A. in Italia cui è demandata l'amministrazione dei "*NATO benefits*" provvedendo, attraverso le variazioni del personale, alla composizione dei *plafonds* trimestrali di carburante, nonché allo svolgimento di tutte quelle attività amministrative che da molti anni vengono poste in essere a beneficio dei Comandi e del personale NATO in Italia.

PARTE TERZA

Elementi di informazione

1. Reciprocità

La concessione dei benefici e delle agevolazioni fiscali avviene sulla base del principio di reciprocità. La previsione e l'inserimento di tale principio negli Accordi, ai fini della fruizione di privilegi ed esenzioni di natura doganale e fiscale sulla base della citata Convenzione di Londra del 1951, rappresenta l'elemento chiave per la concessione dei benefici fiscali in argomento.

Solo se negli Accordi bilaterali/MoU/Intese tecniche (da redigersi in lingua straniera ed in italiano) sussiste apposito articolato che faccia chiaro ed espresso riferimento all'erogazione dei “*NATO benefits*” ed alla loro reciprocità nei confronti dei militari italiani, le istanze finalizzate al rilascio di simili benefici potranno essere accolte dall'ADM.

Pertanto, la previsione della reciprocità negli Accordi bilaterali/MoU/Intese tecniche è da considerare condizione essenziale, indispensabile e, pertanto, non negoziabile.

2. Agevolazioni fiscali in Italia

Gli Ufficiali ed i Sottufficiali di collegamento e/o di scambio, nonché i loro familiari di primo grado possono richiedere, a condizioni di reciprocità, di usufruire in Italia delle seguenti agevolazioni fiscali (cd. NATO-Benefits):

- **Titolare:**

- acquisto mensile, in esenzione da accisa, di 400 litri di carburante e 8 litri di olio motore;
- acquisto mensile, in esenzione da accisa, di n. 6 stecche di sigarette (pari a Kg. 1,2 mese);
- acquisto mensile, in esenzione da accisa, di n. 6 lt. di superalcolici (oltre 33% alcol);
- importazione in franchigia doganale di n. 2 veicoli a motore (qualunque sia la tipologia del mezzo) ed, in seguito, riesportazione degli stessi mezzi in franchigia;
- importazione in franchigia del mobilio e degli effetti personali in occasione della prima assunzione di funzione nel Paese interessato e, alla cessazione dell'incarico, riesportazione di dette cose in franchigia.

- **Coniuge** (legalmente riconosciuto in base alle norme vigenti e residente presso l'abitazione del titolare in Italia):

- acquisto mensile, in esenzione da accisa, di n. 6 stecche di sigarette (pari a Kg. 1,2 mese);
- acquisto mensile, in esenzione da accisa, di n. 6 lt. di superalcolici (oltre 33% alcol).

- **Figli** (quando residenti presso l'abitazione del titolare):
 - se di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, acquisto mensile di n. 6 stecche di sigarette, in esenzione da accisa (pari a Kg. 1,2 mese);
 - se minori di 18 anni, nessun acquisto di sigarette è consentito;
 - se hanno meno di 21 anni di età, non è consentito alcun acquisto di superalcolici.

PARTE QUARTA

Procedure

1. Sottoscrizione di Accordi bilaterali/MoU/Intese tecniche

La costituzione di posizioni per “Ufficiali di collegamento e/o scambio” deriva da formali intese tra Stati Maggiori/Comandi militari dei Ministeri della Difesa dei Paesi NATO, che danno luogo alla creazione di reciproche e specifiche posizioni di impiego le quali, recepite a livello ordinativo, consentono l’assegnazione sia di personale militare straniero presso gli Stati Maggiori e Comandi delle Forze Armate Italiane, sia di personale militare italiano presso gli analoghi Stati Maggiori e Comandi militari dei Paesi NATO che sottoscrivono gli accordi medesimi.

L’Accordo bilaterale/MoU/Intesa tecnica, redatto nell’ambito del quadro giuridico di riferimento in lingua straniera ed italiana (in mancanza di quest’ultima, si potrà fare ricorso a traduzioni ufficiali certificate), firmato dalle parti, dovrà essere custodito (in originale) presso gli Stati Maggiori/Comandi militari delle Forze Armate Italiane presso il quale l’U/SU e di collegamento/scambio straniero è impiegato. L’esecutività di tale documento legitimerà l’impiego dell’Ufficiale/Sottufficiale straniero presso gli Stati Maggiori/ Comandi militari delle Forze Armate Italiane.

All’interno dell’Accordo bilaterale/MoU/Intesa tecnica, dovrà trovare specifica collocazione l’espresso riferimento alla erogazione degli “*International Privileges*” e della reciprocità del beneficio nei confronti dei militari italiani. Pertanto, in fase di negoziazione andrà puntualmente verificato che le competenti Autorità di entrambi i Paesi interessati, riconoscano lo *status* NATO ed i conseguenti benefici/agevolazioni al personale militare italiano inviato sul territorio di quella Nazione per ricoprire le medesime funzioni istituzionali di collegamento/scambio.

2. Designazione del personale di collegamento e/o scambio

Gli atti formali connessi all’arrivo in Italia di Ufficiali o Sottufficiali di collegamento e/o scambio stranieri sono ovviamente legati all’*iter* che ogni Paese attua in relazione all’individuazione di ciascun designato ad incarico all’estero. In questa sede non si entra nel merito delle procedure, ma ci si limita ad indicare nei paragrafi che seguono quanto accade una volta ricevuta dallo SMD la “*Lettera di designazione*” del personale assegnato quale Ufficiale o Sottufficiale di collegamento e/o scambio in Italia.

3. Istanza per la fruizione dei “NATO-Benefits”

Il militare straniero, laddove ne abbia titolo ovvero successivamente all’assunzione dell’incarico di U/SU di collegamento/scambio, potrà presentare apposita istanza, per il riconoscimento dello “*status* NATO” e per

la fruizione delle relative agevolazioni fiscali, presso lo Stato Maggiore/Comando della Forza Armata Italiana ove presta servizio.

4. Richiesta a BILANDIFE

Gli Stati Maggiori di F.A. provvedono direttamente all'inoltro a BILANDIFE della documentazione giustificativa, completa dei dati biografici e di servizio del personale in argomento unitamente alla relativa dichiarazione del Capo Reparto/Comandante di Corpo, acquisita dai Comandi/Enti dipendenti.

In sintesi, ai fini della certificazione dello "status NATO", gli Stati Maggiori di F.A. dovranno inviare a BILANDIFE la seguente documentazione:

- copia conforme dell'Intesa Tecnica/MoU vigente ;
- copia conforme della relativa traduzione certificata;
- istanza del militare straniero per la fruizione dei c.d. "NATO Benefits" (*form* in **All. A**);
- copia scheda notizie personale (*form* in **All. B**);
- dichiarazione del Capo Reparto/Comandante di Corpo (*form* in **All. C**);
- dichiarazione di reciprocità (*form* in **All. D**) da acquisire, a cura degli Stati Maggiori di F.A., per il tramite dell'Ufficiale/Sottufficiale di collegamento/scambio italiano impiegato all'estero in omologa posizione/incarico del corrispondente militare straniero in Italia.

BILANDIFE, ricevuta l'istanza del militare straniero relativa al riconoscimento dello "status NATO" ed alla concessione dei c.d. "NATO benefits", verificata la concordanza di tutti gli elementi informativi, darà corso alla procedura per l'acquisizione della prescritta certificazione.

5. Riconoscimento dello "status NATO"

BILANDIFE, con specifica richiesta nominativa, corredata di copia di tutta la documentazione probatoria, chiederà al *Chief of Staff* del *Joint Force Command Naples* il rilascio della certificazione di "status NATO" (*form* predisposto in **Allegato "E"**), in favore del militare straniero preposto all'incarico di "Ufficiale di collegamento/scambio" in Italia.

Al riguardo, si riferisce che in attuazione di quanto recato dal verbale della riunione del 14 gennaio 2016, diramato da SMD con lettera n. 13439 in data 1° febbraio 2016, la certificazione richiesta a JFC-NP ha carattere "dichiarativo" e non costitutivo, configurandosi, pertanto, quale atto d'ufficio volto ad indicare che lo "status NATO" degli Ufficiali e Sottufficiali di collegamento/scambio è direttamente derivante dall'applicazione della Convenzione di Londra del 1951 (c.d. NATO SOFA), espressamente richiamata negli Accordi bilaterali/MoU/Intese tecniche.

6. Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane

BILANDIFE, ricevuta la certificazione dello “*status NATO*” in favore del militare straniero, predisporrà apposita richiesta per l’ADM, onde consentire l’emissione del relativo provvedimento concessivo che si ricorda essere nominativo.

A tal fine, la medesima Agenzia ha evidenziato che, in assenza di specifica versione ufficiale in lingua italiana, della documentazione internazionale, sarà gradito l’inoltro di “note di cortesia” a cura dello Stato Maggiore/Comando della Forza Armata Italiana che ha provveduto alla negoziazione dell’Accordo ed alla cura della relativa stesura.

La data del menzionato provvedimento dell’ADM determinerà l’inizio della decorrenza dei “*NATO benefits*” in favore dell’U/SU di collegamento e/o di scambio straniero avente titolo. Sempre dalla stessa data, il *Foreign Tax Relief Program Office* (ex NAVSUPACT), cui è affidata la gestione delle agevolazioni fiscali, avvierà il conseguente aggiornamento dei *plafonds* trimestrali del carburante da assegnare al personale interessato.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il prelievo del carburante si attiva mediante la “Carta carburante elettronica” che ha sostituito i buoni cartacei ed assicura la completa tracciabilità delle operazioni di rifornimento effettuate dall’utilizzatore.

7. Prescrizioni Finali

- La fruizione dei “*NATO benefits*” e delle conseguenti agevolazioni fiscali è strettamente legata all’effettivo svolgimento dell’incarico di “Ufficiale di collegamento/scambio” da parte del militare straniero;
- i “*NATO benefits*” non possono essere concessi in favore di personale militare straniero frequentatore di corsi, anche nel caso in cui sia funzionale all’assunzione e/o svolgimento dell’incarico di “Ufficiale di collegamento/scambio”;
- i “*NATO benefits*” non possono essere concessi in assenza di specifica istanza del militare straniero;
- i “*NATO benefits*” non possono essere fruiti in assenza del provvedimento nominativo emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che autorizza l’erogazione dei privilegi e delle agevolazioni fiscali;
- i “*NATO benefits*” sono di **esclusivo uso personale** e non possono essere né ceduti gratuitamente, né venduti;
- i “*NATO benefits*” non possono essere concessi in favore di figli minorenni, ancorché legalmente riconosciuti;
- i “*NATO benefits*” possono essere revocati per:
 - violazione degli accordi internazionali;

- interruzione/cessazione anticipata dell'incarico;
- uso inadeguato dei veicoli di proprietà sul territorio italiano, in violazione del Codice della Strada ovvero mancato pagamento delle relative sanzioni amministrative;
- superamento del numero di veicoli consentito da importare in franchigia temporanea.

A STATO MAGGIORE/COMANDO MILITARE

Oggetto: Istanza per fruizione dei c.d. "NATO Benefit"

Il sottoscritto (grado/cognome/nome) in qualità di Ufficiale/Sottufficiale di collegamento/scambio presso lo Stato Maggiore (Forza Armata + Reparto/Comando militare) come da ordine del giorno n. ____ in data ____ a seguito del quale ha assunto ufficialmente il predetto incarico in data _____ la cui cessazione dallo stesso è prevista per (mese/anno)

Vista la convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (NATO/SOFA) e il Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952 ;

CHIEDE

di poter usufruire dei c.d. "NATO Benefit" per se e per i componenti del proprio nucleo familiare che hanno compiuto il 18° anno di età, e che sono conviventi nella sede di (indicare la città/comune abitazione) come di seguito indicato:

Cognome/Nome	Grado di parentela	Data di nascita	Conviventi

Dichiara, altresì, l'inesistenza di motivi ostativi e che i suindicati "gradi di parentela" sono tutti legalmente riconosciuti.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, i benefici in parola, laddove concessi, saranno interrotti per violazione degli accordi internazionali ovvero qualora l'assenza dal servizio, per motivi privati o non giustificati, si protragga per oltre **30 giorni consecutivi**, dando così luogo alla perdita delle agevolazioni fiscali per lo stesso paritetico periodo (che sarà conteggiato a partire dal primo giorno di rientro in servizio).

Luogo/data

FIRMA

Visto

Il Capo Reparto/Comandante

STATO MAGGIORE/COMANDO MILITARE

SPECCHIO NOTIZIE PERSONALE

UFFICIALE DI COLLEGAMENTO/SCAMBIO

1. FONTE NORMATIVA

(Indicazione Intesa Tecnica (“technical arrangement”, “arrangement technique”), MoU, accordi tecnici di cooperazione tecnico-militare, in aggiunta agli accordi quadro es. NATO SOFA).

2. GENERALITÀ (Grado/Cognome/Nome) _____

3. COMPITO (Ufficiale/Sottufficiale di Collegamento/Scambio) presso (Stato Maggiore/Comando Militare) _____

4. DATA DI ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI UFFICIALE DI COLLEGAMENTO/SCAMBIO _____

5. DATA DI CESSAZIONE DELL'INCARICO DI UFFICIALE DI COLLEGAMENTO/SCAMBIO _____

6. ORDINE DEL GIORNO CON IL QUALE E' STATO CONFERITO L'INCARICO _____

7. POSIZIONE ORDINATIVA COME DA T.O.O. (Cod. Nato _____)

8. DIPENDENZA (indicare l'autorità nazionale che esercita la funzione di Comando) _____

9. NUCLEO FAMILIARE (composizione = moglie/figli) _____

10. SEDE DI SERVIZIO (località) _____

11. TELEFONO MILITARE _____

12. TELEFONO CIVILE _____

13. CELLULARE servizio/personale (inserire entrambi i numeri) _____

14. MAIL istituzionale/personale (inserire entrambi gli indirizzi) _____

15. DICHIARA che _si/no_ sussistono motivi ostativi alla erogazioni dei “NATO benefits”.

Luogo/data



STATO MAGGIORE/COMANDO MILITARE

Oggetto: Dichiarazione inerente la posizione ordinativa dell'Ufficiale/Sottufficiale di Collegamento/Scambio di nazionalità _____ in servizio presso _____ (SS.MM. / ENTE / Comando militare / Direzione / Reparto della Difesa).

La posizione ordinativa indicata in oggetto risulta prevista dalle T.O.O. di questa Forza Armata ed è individuata dalla seguente posizione alfanumerica _____ che è di esclusiva competenza della (indicare la nazione), all'uopo costituita a seguito dell' "Accordo bilaterale/intesa tecnica" ("technical arrangement", "arrangement technique")/M.o.U./ stipulato tra il Ministero della Difesa italiano ed il Ministero della Difesa della (indicare la nazione)¹ in data _____ con scadenza il _____ e regolarmente in vigore alla data odierna.

Quanto sopra ai fini del riconoscimento dello "status NATO" nei confronti del (grado/cognome/nome) dell'Ufficiale/Sottufficiale di Collegamento/Scambio in servizio presso questo SS.MM.- *Reparto/Comando militare*.

Luogo/data

_____ / _____

Firma Capo Rep./C.te Comando Militare

¹ Se la sottoscrizione dell' "intesa tecnica" ("technical arrangement", "arrangement technique")/M.o.U. è delegata ad Autorità militari sarà necessario indicare la data del provvedimento (es. con atto di delega firmato in data _____).

A STATO MAGGIORE/COMANDO MILITARE

Oggetto: **Dichiarazione di reciprocità**

Il sottoscritto (grado/cognome/nome) in qualità di “**Ufficiale/Sottufficiale di collegamento/scambio**” italiano in servizio presso **Stato Maggiore/Comando militare delle Forze Armate**_____ (indicare il paese straniero di impiego) in virtù dell’**intesa tecnica/accordo bilaterale** stipulato tra il Ministero della Difesa Italiano e il Ministero della Difesa_____ (indicare la nazione) in data __/__/__ ed in vigore sino al __/__/__

DICHIARA

di **essere/non essere** titolare e beneficiario dei c.d. “NATO benefits” previsti dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (NATO/SOFA) e dal discendente Paris Protocol del 28 agosto 1952 e altresì indicati dall’art. __ della/o suindicata/o intesa tecnica/accordo bilaterale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che avrà cura di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine alla fruizione dei suindicati benefici al fine di garantire il rispetto del c.d. “principio di reciprocità” verso l’omologo militare straniero impiegato in territorio italiano.

Luogo/data

_____/_____

(Grado/Cognome/Nome)

Chief of Staff/(Italian Senior)Head Quarters Allied Joint Force Command Naples

Vista la convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (NATO/SOFA);

Vista la conferenza dei servizi in data 16 novembre 2001, a seguito del quale venne riconosciuta "in capo al Comando AFSOUTH (oggi Joint Force Command - Naples), nella sua qualità di Alto Comando del Sud Europa e Responsabile operativo di tutte le operazioni NATO nei Balcani, l'autorità esclusiva a certificare per le Amministrazioni Italiane, lo "status" interalleato degli Organismi NATO e degli Organismi stranieri o nazionali, inseriti nella struttura delle "forze NATO", ubicate permanentemente o temporaneamente in Italia;

Tenuto conto dei pareri espressi dalle varie Amministrazioni del governo italiano:

- **Ministero degli Affari Esteri** – Servizio del Contenzioso Diplomatico – (nota prot. 692/P/0088348 in data 28/02/2005);
- **Agenzia delle Entrate** – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (nota prot. 2005/50353 in data 09/06/2005);
- **Agenzia delle Dogane** (nota prot. 2057/V in data 15/06/2005);
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Dipartimento per le Politiche Fiscali (nota prot. 5886/2005/DPF/URI in data 06/07/2005);

a seguito dei quali è possibile affermare che lo "status" degli **Ufficiali/Sottufficiali di collegamento e/o scambio stranieri** trova regolamentazione nella vigente normativa internazionale, in quanto il territorio italiano, sul quale sono dislocati gli Stati Maggiori e/o Comandi nazionali o internazionali ove i suindicati ufficiali prestano servizio, si configura sia come diretta espressione di "Stato di soggiorno o ricevente" (di cui alla lettera "e" dell'art. 1, comma 1 della Convenzione di Londra del 1951) sia come espressione di "sul cui territorio" nell'ambito del quale viene fatto espresso richiamo allo Stato contraente in cui una forza o un elemento civile si trova in soggiorno o in transito purché destinato a svolgere le funzioni di riferimento;

Tenuto conto di quanto puntualmente precisato alla pagina 2 della suindicata nota n. prot. 2057/V in data 15/06/2005 dell'Agenzia delle Dogane;

Vista la nota prot. BL/UAF/16621/L.11.15 in data 22/11/2005 del MINISTERO della DIFESA - Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari con la quale furono puntualmente indicati i ruoli e le relative funzioni;

Vista la richiesta pervenuta dal **Ministero della Difesa – Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari** ed esaminata tutta la documentazione posta a corredo dell'istanza medesima

DICHIARO

che in relazione allo specifico incarico di **Ufficiale/Sottufficiale di collegamento e/o scambio** presso lo Stato Maggiore _____ e/o Comando militare _____ svolto dal (grado/cognome/nome) di nazionalità _____ lo stesso militare è da ritenersi titolare dello "status NATO" e, conseguentemente, avente titolo alle agevolazioni fiscali richieste.

Luogo/data

_____ / _____

Chief of Staff

Head Quarters Allied Joint Force Command Naples
